

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (1).

Regolamento di polizia veterinaria (2) (2/a).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.

(2) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(2/a) Vedi, anche, il D.P.R. 23 gennaio 1975, n. 845, riportato al n. A/LXXI-bis.

È approvato l'unito regolamento di polizia veterinaria, nel testo allegato al presente decreto vistato dal

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Regolamento di polizia veterinaria

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo I - Malattie infettive e diffuse degli animali soggette a provvedimenti sanitari

Articolo 1

Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a

carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:

- 1) afta epizootica;
- 2) peste bovina;
- 3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (*bubalus bubalus*) (2/b);
- 4) peste suina;
- 5) rabbia;

358. ZOOTECNIA

A) Norme di polizia veterinaria

D.P.R. 8-2-1954 n. 320

Regolamento di polizia veterinaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.

Pagina 1 di 63

- 6) vaiolo degli ovicapri (2/c);
- 7) agalassia contagiosa degli ovini e dei capri;
- 8) affezioni influenzali degli equini;
- 9) anemia infettiva degli equini;
- 10) influenza dei bovini;
- 11) tubercolosi clinicamente manifesta;
- 12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei capri e dei suini;
- 13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
- 14) carbonchio ematico;
- 15) carbonchio sintomatico;
- 16) gastro-enterotossemie;
- 17) salmonellosi delle varie specie animali;
- 18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (*barbone*), dei suini e degli ovini;
- 19) mal rossino;
- 20) morva;
- 21) farcino criptococcico;
- 22) morbo coitale maligno;

- 23) tricomoniasi dei bovini;
- 24) rickettsiosi (febbre Q);
- 25) distomatosi dei ruminanti;
- 26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
- 27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
- 28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi aviare, pullorosi;
- 29) malattie delle api: peste europea, peste americana, noseмиasi, acariasi;
- 30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
- 31) mixomatosi dei conigli e delle lepri (3);

Pagina 2 di 63

- 32) ipodermosi bovina (4);
- 33) malattia cosiddetta respiratoria cronica;
- 34) bronchite infettiva (5);
- 35) corizza contagiosa (5);
- 36) laringo-tracheite infettiva (5);
- 37) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen) (6);
- 38) idatidosi (echinococcosi) (7);
- 39) leptospirosi animali (8);
- 40) febbre catarrale degli ovini (9);
- 41) peste equina (10);
- 42) peste suina africana (10/a);
- 43) rinopolmonite (10/b);
- 44) arterite (10/c);
- 45) parainfluenza (10/d);
- 46) rinite enzootica (10/e);
- 47) malattia di Aujeszky o pseudorabbia (11);
- 48) malattia virale emorragica del coniglio (11/a);
- 49) encefalopatia spongiforme dei bovini (11/b);
- 50) scrapie (11/b);
- 51) setticemia emorragica virale dei pesci (11/b);
- 52) necrosi ematopoietica infettiva dei pesci (11/b);
- 53) viremia primaverile della carpa (11/b);
- 54) stomatite vescicolare (11/b);
- 55) peste dei piccoli ruminanti (11/b);

Pagina 3 di 63

- 56) febbre della valle del Rift (11/b);
- 57) dermatite nodulare contagiosa (11/b);
- 58) malattia emorragica epizootica dei cervi (11/c);
- 59) anemia infettiva del salmone (ISA) (11/d);
- 60) Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla BSE e dalla scrapie (11/e);
- 61) Aethina tumida (11/f);
- 62) Tropilaelaps spp (11/g).

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (11/h), con speciali ordinanze, può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie.

(2/b) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 1, O.M. 22 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1993, n.

48). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, così disposto:

«2. L'autorità sanitaria competente, accertata l'esistenza della malattia in animali della specie bufalina

dispone per l'applicazione dei provvedimenti previsti dal regolamento di polizia veterinaria e dal decreto

27 giugno 1988, n. 248, citato nella premessa».

(2/c) Malattia così sostituita dall'art. 20, D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, riportato al n. A/CCXLI.

(3) Malattia aggiunta dall'O.A.C.I.S. 15 settembre 1955, riportata al n. A/I.

(4) Malattia aggiunta dall'O.A.C.I.S. 15 settembre 1956, riportata al n. A/IV.

(5) Malattia aggiunta dall'O.A.C.I.S. 10 dicembre 1956, riportata al n. A/V.

(5) Malattia aggiunta dall'O.A.C.I.S. 10 dicembre 1956, riportata al n. A/V.

(5) Malattia aggiunta dall'O.A.C.I.S. 10 dicembre 1956, riportata al n. A/V.

(6) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 21 febbraio 1963 la quale ha altresì disposto:

«Art. 2. Nei casi di manifestazione della malattia di cui al precedente art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le norme previste per la parte prima nel titolo II, capo IV, del vigente regolamento di polizia

veterinaria». L'O.M. 21 febbraio 1963, sopra citata, è stata abrogata dall'art. 3, O.M. 6 ottobre 1976, riportata al n. A/LXXXVI.

(7) Malattia aggiunta dall'O.M. 21 aprile 1964, riportata al n. A/VII.

(8) Malattia aggiunta dall'O.M. 25 ottobre 1966, riportata al n. A/XIV. Vedi, anche, l'O.M. 4 settembre

1985, riportata al n. A/CXXVII-bis.

(9) Malattia aggiunta dall'O.M. 18 marzo 1967, riportata al n. A/XV.

Pagina 4 di 63

(10) Malattia aggiunta dall'O.M. 18 marzo 1967, riportata al n. A/XVI.

(10/a) Malattia aggiunta prima dall' O.M. 20 aprile 1967, riportata al n. A/XVII, e poi dall'O.M. 14 febbraio 1968 (art. 2), riportata al n. A/XXV.

(10/b) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'art.

1, O.M. 12 agosto 1970, riportata al n. A/XLV.

(10/c) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'art. 1,

O.M. 12 agosto 1970, riportata al n. A/XLV.

(10/d) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'art.

1, O.M. 12 agosto 1970, riportata al n. A/XLV.

(10/e) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'art. 1,

O.M. 12 agosto 1970, riportata al n. A/XLV.

(11) La malattia di Aujeszky è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse dei suini dall'art. 1, O.M. 29

luglio 1982, riportata al n. A/CXXI-bis.

(11/a) Aggiunta dall'art. 1, O.M. 8 settembre 1990 (Gazz. Uff. 17 settembre 1990, n. 217). Gli artt. 2, 3 e 4

della stessa ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di malattia virale emorragica del coniglio si adottano, in quanto applicabili e limitatamente agli animali delle specie cunicole, le norme previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3. Con successive disposizioni regolamentari saranno indicate le misure profilattiche da adottare nei confronti della malattia».

(11/b) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2

e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia

veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la

profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e

comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(11/b) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2

e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia

veterinaria e modificazioni successive.

Pagina 5 di 63

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la

profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e

comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(11/b) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2

e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia

veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la

profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e

comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(11/b) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2

e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per

giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia

veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la

profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e

comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(11/b) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2

e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia

veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Pagina 6 di 63

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la

profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e

comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(11/b) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2

e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia

veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la

profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e

comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(11/b) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2

e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia

veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la

profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e

comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(11/b) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2

e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia

veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la

profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Pagina 7 di 63

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e

comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(11/b) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 10 maggio 1991 (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2

e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia

veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la

profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e

comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(11/c) Malattia aggiunta dall'art. 20, D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, riportato al n. A/CCXLI.

(11/d) Malattia aggiunta dall'art. 1, O.M. 22 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1998, n. 48). Gli artt. 2

e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

Art. 2. 1. Nei casi di sospetto o di conferma ufficiale dell'anemia infettiva del salmone l'autorità sanitaria

competente dispone che siano applicate le rispettive norme del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 263, citato nelle

premesse.

Art. 3. 1. L'autorità sanitaria competente comunica tempestivamente alla regione o provincia autonoma di

Trento o di Bolzano e al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità

pubblica veterinaria, il sospetto o la conferma ufficiale dell'anemia infettiva del salmone».

(11/e) Malattie aggiunte dall'art. 23, D.M. 7 gennaio 2000.

(11/f) La presente infestazione parassitaria è stata aggiunta dall'art. 1, O.M. 20 aprile 2004 (Gazz. Uff. 18

giugno 2004, n. 141), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 2 della

suddetta ordinanza ha, inoltre, così disposto: «Art. 2. 1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del

decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320».

(11/g) La presente infestazione parassitaria è stata aggiunta dall'art. 1, O.M. 20 aprile 2004 (Gazz. Uff. 18

giugno 2004, n. 141), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 2 della

suddetta ordinanza ha, inoltre, così disposto: «Art. 2. 1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del

decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320».

(11/h) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministero della sanità; quello del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Pagina 8 di 63

Capo II - Denuncia delle malattie infettive e diffuse

Articolo 2

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1, ad

eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che

ne dà subito conoscenza al veterinario comunale.

Sono tenuti alla denuncia:

i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e

diffusiva;

i veterinari liberi esercenti;

i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;

gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Sono tenuti altresì alla denuncia:

i presidi delle Facoltà di medicina veterinaria, i direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali nonché di

ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori;
i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori dei Depositi governativi dei cavalli stalloni (12), l'autorità militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio; le autorità portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali;
i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

(12) Ora Istituti Incremento Ippico (D.P.R. 22 settembre 1955, n. 1298, riportato alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

Articolo 3

La denuncia delle malattie infettive e diffuse può essere fatta per iscritto o verbalmente.

La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale

Pagina 9 di 63

in modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia.

In tale denuncia devono essere indicati:

a) la natura della malattia accertata o sospetta;

b) il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del

ricovero o del pascolo in cui questi si trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei

rimanenti animali sospetti o sani, il giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte;

c) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione

della malattia.

I veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto.

I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco.

Le denunce verbali devono essere trascritte dall'ufficio comunale sui moduli sopra indicati.

Articolo 4

Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi

sospetti di una delle malattie indicate nell'art. 1, di:

a) isolare gli animali ammalati;

b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.

Articolo 5

I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di salmonellosi, di brucellosi, di tubercolosi clinicamente manifesta negli animali lattiferi e quelli di tubercolosi nei cani, nei gatti, nelle scimmie e negli psittaci, di morva, di rabbia, di rickettsiosi e di rogna - se trasmissibile all'uomo - devono essere segnalati dal veterinario comunale all'ufficiale sanitario unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo.

Parimenti l'ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i casi delle malattie sopra elencate accertati nell'uomo. Per la tubercolosi la segnalazione viene limitata ai casi nei quali non sia possibile escludere la trasmissione della malattia agli animali.

Pagina 10 di 63

Le disposizioni contenute nei due commi precedenti si applicano anche nei casi di vaiolo bovino, di trichinosi, di tularemia, di leishmaniosi, di leptospirosi, di psittacosi (ornitosi), per le quali malattie l'Alto

Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (13) determina con speciali ordinanze le misure sanitarie da adottare.

(13) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 6

I direttori degli Istituti universitari, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medicomicrografiche dei Laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffuse, di cui all'articolo 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto.

Articolo 7

(13/a).

(13/a) Abrogato dall'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

Articolo 8

Ogni comune deve tenere uno speciale registro, conforme al mod. n. 1 allegato al presente

regolamento,
nel quale il veterinario comunale è tenuto a riportare le malattie denunciate ed i provvedimenti sanitari adottati.

La sezione A del predetto registro è destinata alla denuncia dell'insorgenza della malattia e la sezione B a quella dell'estinzione. Ambedue tali sezioni devono essere inviate alla Prefettura (13) secondo le modalità previste nei successivi articoli 12 e 16.

(13) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Pagina 11 di 63

Capo III - Provvedimenti consecutivi alla denuncia

Articolo 9

Il veterinario comunale, appena venuto a conoscenza della manifestazione di casi di malattie di cui all'art.

1, provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì l'inchiesta epizootica e propone per iscritto

al sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'esecuzione. Inoltre, in attesa

delle relative disposizioni da adottarsi dal sindaco ai sensi dell'articolo successivo, comunica per iscritto le

istruzioni necessarie al proprietario o detentore degli animali.

Articolo 10

Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione di tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione:

a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;

b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali

morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;

c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:

1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;

2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;

3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;

4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed

oggetti atti alla propagazione della malattia;

5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;

d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;

e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con

sostanze chimiche;

f) precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo. Se gli animali colpiti dalle malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro

comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il sindaco ne informa subito il

comune di provenienza.

Pagina 12 di 63

Il sindaco dispone inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in

altri comuni deve essere data urgente comunicazione alle Competenti autorità comunali. Analoghe indagini e comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame, gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati dal luogo infetto.

Articolo 11

Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini,

di colera aviare, di affezioni pestose aviare e di rogna degli ovini il sindaco, a complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, emana l'ordinanza di zona infetta. Qualora il sindaco non

provveda tempestivamente, il prefetto (14) interviene con propria ordinanza.

Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro la quale devono applicarsi, in tutto o in parte, le seguenti misure:

a) numerazione di tutti gli animali esistenti nella zona, appartenenti alle specie recettive all'infezione;

b) apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta nonché sulle porte di ogni ricovero

infetto situato entro detta zona;

c) estensione in tutta la zona del divieto di abbeverare gli animali di cui alla lettera a) in corsi d'acqua o in

vasche con essi comunicanti;

d) divieto di trasferire fuori di tale zona gli animali di cui alla lettera a) e qualsiasi materiale possibile

vettore dell'agente patogeno;

e) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di quelli destinati all'immediata macellazione;

f) sospensione dei mercati e regolamentazione del traffico e del commercio degli animali;

g) disciplina della monta, del pascolo, delle macellazioni e dell'impiego al lavoro degli animali.

La zona infetta può essere dichiarata anche a seguito di manifestazioni di carbonchio ematico, di mal

rossino, di morva, di affezioni influenzali ed anemia infettiva degli equini e di morbo coitale maligno,

allorché tale provvedimento è ritenuto necessario per impedire il contagio.

Nei casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini l'ordinanza di zona infetta

è emanata sempre dal prefetto.

(14) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono

state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Pagina 13 di 63

Articolo 12

Il sindaco informa subito il prefetto (14) dell'insorgenza della malattia trasmettendo le denunce a mezzo del

mod. n. 1, sez. A, di cui al precedente art. 8. Deve inoltre inviare copia dell'ordinanza di zona infetta eventualmente emessa.

Il veterinario comunale è tenuto a comunicare immediatamente al veterinario provinciale le denunce di

malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, che presentano grave pericolo per la sanità pubblica o

per lo stato sanitario del bestiame.

Il veterinario provinciale riporta i dati relativi alle denunce trasmesse dai comuni nell'apposito registro.

Il veterinario provinciale segnala al medico provinciale i casi di zoonosi di cui viene a conoscenza e riceve

dal medico provinciale le segnalazioni dei casi di dette malattie manifestatesi nell'uomo per predisporre,

ciascuno nel campo di sua competenza, le necessarie misure sanitarie.

(14) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 13

Il prefetto (14), allo scopo di prevenire o reprimere la diffusione delle malattie indicate nel precedente art.

11, stabilisce, ove occorra ed a complemento dei provvedimenti adottati dal sindaco, i limiti di una zona di

protezione che può interessare il territorio anche di più comuni.

L'ordinanza relativa deve contenere le misure ritenute idonee ad arginare la diffusione della malattia e, se

necessario, anche l'obbligo della visita periodica e delle disinfezioni dei ricoveri animali situati nell'ambito

della zona di protezione, da parte del veterinario comunale.

L'ordinanza anzidetta viene comunicata al sindaco o ai sindaci dei comuni interessati perché provvedano

alla sua esecuzione e, per conoscenza, ai prefetti (15) delle province limitrofe.

(14) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(15) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 14

Pagina 14 di 63

A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo

spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purché si compia con tutte le

precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale.

I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto (15), il quale autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del veterinario provinciale,

risulta che il provvedimento è assolutamente indispensabile.

Di regola l'autorizzazione (all. mod. n. 2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che

non sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata l'impossibilità della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel Titolo II del presente

regolamento.

Lo spostamento può essere consentito anche in altre province previo nulla osta dei prefetti (15) competenti.

In caso di necessità il prefetto (15), nell'autorizzazione di spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da agenti durante il viaggio.

Nei casi di malattie per le quali non è stata emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento

degli animali è accordato dal sindaco.

(15) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(15) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(15) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono

state
trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti:
vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 15

L'autorizzazione del prefetto (15) per lo spostamento degli animali fuori della zona infetta o di
quella di

protezione è inviata al sindaco del comune in cui trovansi gli animali da spostare ed è da questi
consegnata

al proprietario o conduttore interessato che deve esibirla ad ogni richiesta delle autorità sanitarie e
degli

agenti della forza pubblica.

Del consentito spostamento la Prefettura (15) informa il sindaco del comune di destinazione, il
quale

dispone per il ritiro dell'autorizzazione al momento dell'arrivo degli animali per inviarla, entro
cinque

giorni, al prefetto (15) della provincia di origine unitamente al certificato di avvenuta macellazione
o

all'attestazione che gli animali si trovano nel luogo di destinazione, sotto la vigilanza del veterinario
comunale. La durata di questa vigilanza viene fissata di volta in volta.

Pagina 15 di 63

Nel caso di spostamento di animali con malattia in atto o allorché questa si manifesta durante il
periodo di

osservazione, il sindaco del comune di destinazione applica, in tutto o in parte, le disposizioni di cui
agli

articoli 10 e 11 del presente regolamento.

(15) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla
voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono
state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti:
vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(15) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla
voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono
state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti:
vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(15) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla
voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono
state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti:
vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 16

Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti
di cui

ai precedenti articoli 10 e 11 ed eseguite le prescritte disinfezioni, il sindaco, su rapporto del veterinario comunale, procede alla revoca dei provvedimenti stessi, secondo le prescrizioni stabilite per le singole malattie nel Titolo II del presente regolamento.

Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli, nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, nelle scuderie e colombaie dello Stato, negli stabulari degli Istituti universitari, zooprofilattici e zootecnici, i provvedimenti vengono revocati dopo constatata l'estinzione del focolaio. Dell'estinzione del focolaio infettivo il sindaco informa subito il prefetto a mezzo del mod. n. 1, sez. B, di cui al precedente art. 8.

La dichiarazione di zona di protezione viene revocata con ordinanza del prefetto (15) quando dagli accertamenti del veterinario provinciale risulta che non sussistono più i motivi che hanno determinato il provvedimento.

(15) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Capo IV - Vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali e sui pubblici abbeveratoi

Articolo 17

Pagina 16 di 63

L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Il sindaco, in base al risultato del sopralluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando

risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche

per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.

Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti.

Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli

animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorità

comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione.

Ai negozianti di animali è fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico

conforme al mod. n. 3 allegato al presente regolamento.

Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio (15/a).

(15/a) Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, riportato al n A/CCLXIX.

Articolo 18

I mercati, le fiere e le esposizioni di animali sono soggetti a vigilanza veterinaria allo scopo di prevenire la propagazione di malattie infettive e diffusive.

Il prefetto (16), prima della istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare dal

veterinario provinciale se l'autorità comunale ha provveduto ai locali per l'isolamento degli animali eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive e diffusive, ai mezzi per la pulizia e la disinfezione dei

piazze, dei viali, delle piattaforme delle pesche pubbliche, delle stalle di sosta e di ogni altro luogo di sosta

o di passaggio degli animali e ad assicurare la vigilanza veterinaria.

Detta vigilanza è esercitata dal veterinario comunale coadiuvato, se necessario, da altri veterinari incaricati dal sindaco.

Al veterinario incaricato della vigilanza è fatto obbligo di compilare un rapporto sull'andamento del servizio nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni cui ha presenziato. Copia di questo rapporto viene dal

sindaco trasmessa al prefetto (16) nel termine più breve.

Il funzionamento dei grandi mercati di bestiame di importanza regionale, provvisti di idonee installazioni

occorrenti ai vari servizi, è disciplinato da uno speciale regolamento deliberato dall'amministrazione comunale ed approvato secondo le norme di legge. La direzione di detti mercati deve essere affidata ai

veterinari comunali.

Il prefetto (16) può disporre che i mercati di notevole importanza siano dotati di impianto per il lavaggio e

Pagina 17 di 63

la disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto degli animali. Le spese inerenti alle operazioni di lavaggio e

di disinfezione sono a carico dei gestori dei mezzi di trasporto; le relative tariffe sono fissate dalle autorità

comunali interessate.

Il prefetto (16) può altresì ordinare l'esecuzione di quelle opere igieniche che ritiene necessarie per il

regolare funzionamento dei mercati e delle fiere e nel caso di mancata esecuzione dei lavori dispone la

sospensione dei detti mercati e fiere.

(16) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(16) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(16) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(16) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 19

Gli animali condotti da altri comuni ai mercati, alle fiere ed alle esposizioni devono essere scortati dalla

dichiarazione di provenienza prevista dall'art. 31 del presente regolamento, eventualmente integrata dall'attestazione sanitaria di cui al successivo art. 32.

Articolo 20

Dopo ogni mercato, fiera o esposizione di animali, i piazzali, i viali, le piattaforme delle pese pubbliche ed

ogni altro luogo in cui si sono soffermati gli animali, nonché i mezzi di attacco di questi devono essere a

cura del comune convenientemente puliti e disinfettati.

In caso di constatazione di malattia infettiva e diffusiva nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, il

veterinario incaricato della vigilanza ne fa denuncia al sindaco e provvede intanto all'isolamento degli

animali ammalati e di quelli sospetti ed alla disinfezione dei posti da essi occupati. Esegue un'accurata

inchiesta epizootica circa l'origine della malattia e la provenienza degli animali e ne informa il sindaco

che provvede a darne segnalazione ai comuni interessati.

Pagina 18 di 63

Il sindaco adotta immediatamente le misure necessarie ad impedire la propagazione della malattia e ne

informa il prefetto (16).

(16) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono

state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 21

Quando sussiste il pericolo dell'insorgenza o della propagazione di malattie infettive a carattere particolarmente diffusivo, il prefetto (16) può disporre la sospensione, per il tempo ritenuto necessario, di

uno o più mercati della provincia e può anche limitare l'introduzione nei mercati a determinate specie animali.

Allo stesso fine può ordinare che gli animali da introdurre nei mercati siano sottoposti, preventivamente

ed in tempo utile, a determinati trattamenti profilattici.

(16) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 22

In ogni Prefettura (16) devono essere tenuti aggiornati il registro ed il calendario dei mercati e delle fiere

che hanno luogo nella provincia.

A tale scopo i sindaci, entro il mese di dicembre di ogni anno, trasmettono al prefetto (16) un elenco completo dei mercati e delle fiere di animali, ricorrenti nell'annata successiva.

Il veterinario provinciale esegue visite di controllo sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali per

accertare il funzionamento dei servizi di vigilanza zoiatrica e, se risultano deficienze, propone al prefetto

i provvedimenti atti ad eliminarle.

(16) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(16) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

Pagina 19 di 63

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 23

I pubblici abbeveratoi sono soggetti a vigilanza veterinaria.

In caso di epizoozie l'autorità sanitaria, tenuto conto delle condizioni locali, può disciplinare o interdire il loro uso.

Capo V - Vigilanza sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali
Articolo 24

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e

che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse:

- a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
- b) scuderie e annessi dipendenze degli ippodromi;
- c) canili e annessi dipendenze dei cinodromi;
- d) serragli e circhi equestri;
- e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
- h) giardini zoologici.

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e

dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).

L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta

dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (17).

(17) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

Pagina 20 di 63

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 25

Ai fini della profilassi delle epizoozie sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie di animali, nonché le concerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le

industrie che lavorano, allo stato grezzo, sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane, crini, setole e peli.

La raccolta e la lavorazione dei suindicati avanzi animali, se non effettuate nei pubblici macelli, sono

soggette a nulla osta del prefetto (17), che lo rilascia, su domanda degli interessati, ogni qualvolta il veterinario provinciale accerta che gli impianti dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione

delle malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di rifiuto.

Negli impianti di cui sopra è fatto divieto di allevare animali.

È fatta salva ogni altra norma regolamentare riguardante la vigilanza sanitaria sugli stabilimenti e sulle industrie sopra elencate.

(17) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Capo VI - Vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali

Articolo 26

(giurisprudenza)

Le stazioni di monta pubblica devono possedere i requisiti igienici ed i presidi necessari a conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffuse.

Esse sono soggette alla vigilanza del veterinario comunale il quale deve annotare su apposito registro le proprie osservazioni e le disposizioni impartite per eliminare gli eventuali inconvenienti.

Articolo 27

I conduttori delle stazioni di monta hanno l'obbligo di denunciare qualunque manifestazione sospetta presentata dai riproduttori a carico dell'apparato genitale e di sospenderne l'attività in attesa dell'accertamento del veterinario comunale.

Pagina 21 di 63

È fatto divieto di ammettere al salto le femmine che vi siano state condotte infruttuosamente per tre volte consecutive. I conduttori delle stazioni di monta sono tenuti a denunciare tali casi all'autorità comunale per i necessari accertamenti da parte del veterinario comunale.

Articolo 28

Quando nell'ambito di funzionamento di una stazione di monta, nonostante l'applicazione delle norme dell'articolo precedente, viene rilevata una percentuale di casi di infecondità superiore alla normale, il veterinario comunale procede ad accurate indagini per accertarne le cause. Dei risultati delle medesime devono essere informati il sindaco ed il veterinario provinciale. Questi procede ad ulteriori accertamenti e propone al prefetto (17), ove nel caso, l'adozione di provvedimenti integrativi avvalendosi di istituti e di veterinari specializzati nella cura della sterilità nonché degli impianti autorizzati ad eseguire la fecondazione artificiale. Gli interventi profilattici e curativi ordinati nei casi di malattie a carattere diffusivo della sfera genitale devono essere praticati dal veterinario comunale o da altro veterinario autorizzato dal veterinario provinciale.

Il prefetto (17) può disporre la chiusura temporanea o definitiva delle stazioni di monta pubblica qualora,

per inosservanza delle norme contenute nel presente Capo, abbiano causato la diffusione di malattie.

(17) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(17) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 29

La fecondazione artificiale degli animali è praticata dai veterinari negli appositi impianti e, su autorizzazione del prefetto (17), anche nelle stalle se ricorrono motivi profilattici o particolari condizioni di allevamento.

La vigilanza sullo stato sanitario dei riproduttori funzionanti negli impianti di fecondazione artificiale è affidata ai veterinari comunali.

Detti riproduttori devono essere indenni da malattie trasmissibili col salto e subire, con esito favorevole, gli accertamenti clinici e diagnostici previsti nel Titolo II del presente regolamento, per la brucellosi, la tubercolosi, la morva e la tricomoniasi.

(17) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Pagina 22 di 63 Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 30

L'impianto degli ambulatori per la cura della sterilità degli animali è subordinato ad autorizzazione del prefetto (17) che la concede, su domanda degli interessati, ogni qualvolta risulta dagli accertamenti del veterinario provinciale che i locali e la relativa attrezzatura soddisfano alle esigenze tecniche ed igienicosanitarie.

(17) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Capo VII - Trasporto degli animali, dei prodotti ed avanzi animali

Articolo 31

I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini,

dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con

destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo speditore

una dichiarazione conforme al mod. n. 4 (17/a) allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione

esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono

colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'articolo 32, l'attestazione veterinaria della loro

sanità, salvo il caso speciale di cui agli artt. 14 e 34 del presente regolamento.

La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal

capo stazione o dall'autorità portuale o dal direttore di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono.

Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a disposizione

dell'autorità sanitaria; l'altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima

destinazione, per ogni eventuale richiesta.

I capi stazione, le autorità portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione

sopra indicata non risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli animali ed informano il sindaco ed il prefetto (18) per i provvedimenti di competenza.

Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti previsti nei Capi VIII e IX del presente regolamento.

Gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli

animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al mod. n. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione

Pagina 23 di 63

dell'autorità sanitaria per il periodo di tre mesi (18/a).

(17/a) La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere, ora, conforme al modello di cui all'allegato

IV, D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, riportato al n. A/CCXXXVIII, in virtù del disposto dell'art. 10 dello stesso provvedimento.

(18) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti:

vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(18/a) I modelli di cui al presente articolo non si applicano ai volatili da cortile, ai conigli, alla selvaggina

d'allevamento e ai ratiti destinati alla macellazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.M. 11 febbraio

2003.

Articolo 32

Quando si verificano malattie infettive a carattere epizootico, il prefetto (18) può temporaneamente disporre

con apposita ordinanza l'obbligo della visita veterinaria per determinate specie di animali da trasportare a

mezzo ferrovia, tranvia, autoveicoli, navi od aeromobili, per constatarne la sanità prima del carico.

Detta

ordinanza deve essere resa di pubblica ragione e comunicata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità

pubblica (18), ai prefetti (18) delle province contermini, ai capi compartimento delle Ferrovie dello Stato, ai

direttori degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, alle

autorità portuali ed alle Direzioni civili di aeroporto.

Il carico e la spedizione vengono consentiti soltanto nel caso in cui la visita riesca favorevole per tutti gli

animali e ciò deve risultare da esplicita attestazione apposta a tergo della dichiarazione di provenienza

fatta dallo speditore ai sensi dell'articolo precedente.

Tale attestazione deve essere fatta dal veterinario comunale o, in mancanza di questi, da un veterinario

autorizzato dal prefetto (18); dai veterinari in servizio ai porti ed agli aeroporti per le spedizioni per via

marittima o per via aerea (18/b).

(18) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(18) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(18) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti:

vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Pagina 24 di 63

(18) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(18/b) I modelli di cui al presente articolo non si applicano ai volatili da cortile, ai conigli, alla selvaggina

d'allevamento e ai ratiti destinati alla macellazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.M. 11 febbraio

2003.

Articolo 33

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (18), quando si manifesta una malattia infettiva a

carattere epizootico, può emettere speciali ordinanze per la visita e la successiva osservazione degli animali trasportati con i mezzi indicati nell'articolo precedente.

(18) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 34

Nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette o da quelle di protezione, consentita a

norma dell'art. 14 del presente regolamento, i capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti devono apporre a tergo

dell'autorizzazione del

prefetto (18) (mod. n. 2) le annotazioni prescritte e segnalare telegraficamente l'avvenuta spedizione al capo

della stazione o all'autorità portuale o alla Direzione civile dell'aeroporto di destinazione per i provvedimenti di competenza, compresa la segnalazione all'autorità comunale interessata. Gli esercenti

autotrasporti devono fare la detta segnalazione direttamente all'autorità comunale.

(18) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 35

Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini ha l'obbligo di curare che nei carri

ferroviari e negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia proporzionato alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze.

Pagina 25 di 63

Articolo 36

Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli

animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione dal prefetto (18) della provincia nel

cui territorio trovasi la rimessa automobilistica, facendo regolare domanda nella quale deve indicare:

a) le proprie generalità ed il domicilio;

b) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e di disinfezione;

c) il numero degli autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto degli animali nonché la sigla della provincia ed il numero di targa di ciascuno.

Nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle disposizioni riguardanti l'autorizzazione

alla circolazione ed all'esercizio di tale trasporto.

(18) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 37

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoruscita dei liquami.

Quelli

a furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una

sufficiente aerazione.

Per il trasporto degli animali di piccola taglia per i quali è possibile utilizzare autoveicoli e rimorchi a

piani sovrapposti, il pavimento di detti piani deve essere raccordato alle pareti in modo da impedire la

fuoruscita dei liquami.

Articolo 38

Il prefetto (19), prima di concedere l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario provinciale se:

a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente articolo;

b) l'esercente dispone di adatti mezzi per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione presso la propria

autorimessa ovvero presso altra convenientemente attrezzata.

L'autorizzazione è valevole per un anno.

Pagina 26 di 63

(19) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla

voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 39

I trasporti di merci effettuati a mezzo di autoveicoli, in cui entrano a formare il carico anche animali da cortile contenuti in gabbie o ceste purché queste non superino complessivamente la metà del carico totale, sono esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 31, 36, 37 e 38. È fatto obbligo, in ogni caso, di provvedere alla pulizia e disinfezione delle gabbie o ceste nonché delle parti degli automezzi che possono comunque essere state imbrattate da materiali provenienti dagli animali trasportati.

Articolo 40

I prodotti ed avanzi animali che non hanno subito alcun trattamento possono essere trasportati alla rinfusa in carri chiusi e, ove non sia possibile, in carri aperti a condizione che il carico sia totalmente coperto con un telone imbevuto di adatta soluzione disinfettante a sua volta protetto dal normale copertone. In tale caso le ossa e le unghie che non risultano sgrassate e completamente essiccate devono essere irrorate con abbondante ed idonea soluzione disinfettante. Il trasporto degli animali morti, delle carni, dei prodotti ed avanzi di animali colpiti da malattie infettive deve farsi con l'osservanza di particolari cautele intese ad impedirne la diffusione.

Capo VIII - Spostamento degli animali per ragioni di pascolo - Alpeggio - Transumanza - Pascolo vagante

Articolo 41

Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza.

Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.

Pagina 27 di 63

Articolo 42

Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza. Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento. I prefetti (19) delle province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle località di transito obbligato per il bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanità dal veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto (19). I certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione, all'autorità comunale del luogo. Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale, il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori. Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.

(19) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(19) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 43

(giurisprudenza)

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere

preventivamente

autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e
Pagina 28 di 63

semprèché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato - valendosi del mod. numero 8-A unito al

libretto - deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune

stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui

trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto

indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale

il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda.

Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto (20), indipendentemente

dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o

autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti artt. 41 e 42.

(20) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 44

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (20) può disporre con apposita ordinanza che gli

animali che vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti

immunizzanti.

(20) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Capo IX - Vigilanza ai confini, ai porti ed agli aeroporti - Importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali - Alpeggio e traffico nelle zone di confine

(20/a)

Articolo 45

Agli effetti del disposto dell'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265 (21), la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione o transito e delle

Pagina 29 di 63

carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione è fatta da veterinari di Stato o a ciò delegati dallo

Stato, nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e

la sanità pubblica (20) e secondo gli orari stabiliti dai prefetti (20).

I predetti veterinari, presa visione dei certificati di origine e di sanità che devono scortare gli animali, le

carni ed eventualmente gli altri prodotti animali, procedono a riconoscerne lo stato sanitario, notando il

risultato della visita e l'ammontare dei diritti fissi relativi sopra il modulo speciale di lasciapassare (all.

modello n. 9), che viene da essi consegnato agli uffici di dogana.

Nei casi di mancanza dei certificati di origine e di sanità oppure qualora questi siano riconosciuti irregolari

o scaduti, i veterinari ne danno immediata notizia oltreché al prefetto, all'Alto Commissariato per l'igiene e

la sanità pubblica (20) per le determinazioni del caso.

Gli uffici di dogana non possono far proseguire gli animali in importazione, esportazione o transito e le

carni, i prodotti ed avanzi animali in importazione se non dopo aver ricevuto il lasciapassare attestante

l'esito favorevole della visita.

I certificati di origine e di sanità devono essere vistati dai veterinari addetti agli uffici di confine, di porto e

di aeroporto, all'atto della visita e scortare gli animali ed i prodotti sino a destinazione.

Per gli animali che si importano temporaneamente i certificati di origine e di sanità possono servire per la

riesportazione degli animali stessi e devono pertanto essere allegati alle bollette doganali.

(20/a) Vedi, anche, L. 30 aprile 1976, n. 397, riportata al n. A/LXXXIII.

(21) Riportato alla voce Sanità pubblica.

(20) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(20) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(20) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 46

Nei casi accertati o sospetti di malattie infettive o di morte, non riferibili a cause comuni, negli animali in

importazione o transito, quando non sia possibile respingerli, gli uffici veterinari di confine, di porto e di

aeroporto adottano le misure necessarie informandone di urgenza oltre il prefetto, l'Alto Commissariato

per l'igiene e la sanità pubblica (20) per i necessari provvedimenti.

Pagina 30 di 63

Quando casi di malattie infettive o di morte si riscontrano tra gli animali in esportazione, i predetti uffici

ne informano il prefetto che dispone i relativi provvedimenti.

(20) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 47

Allorché una malattia infettiva viene constatata in un paese estero e ne deriva possibilità di contagio,

l'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica (20) ordina le misure proibitive o restrittive atte a

proteggere il territorio nazionale.

(20) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 48

L'importazione dall'estero degli animali, delle carni dei prodotti ed avanzi animali da paesi con i quali

esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse.

Per le provenienze da paesi con i quali non esistono convenzioni, e per i quali non sono in vigore divieti o

limitazioni, si osservano le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Articolo 49

L'importazione degli animali ruminanti e suini è subordinata ad apposita autorizzazione, da concedersi di volta in volta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (20) su domanda inoltrata dagli

interessati per il tramite della Prefettura (20) della provincia cui gli animali sono destinati (22).

L'importazione è consentita alle seguenti condizioni:

a) che gli animali siano scortati da certificati di origine e di sanità rilasciati dalle autorità del paese di

provenienza. Detti certificati devono portare l'indicazione della località di provenienza e di quella di destinazione e portare la dichiarazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato attestante che

gli animali dimorano da almeno 30 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si

sono verificati durante lo stesso periodo di tempo casi di malattie infettive trasmissibili alla specie di

animali cui i certificati si riferiscono, e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente a

Pagina 31 di 63

quello della partenza e riconosciuti sani.

I certificati possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e

categoria degli animali e purché questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa località e

siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da importare devono essere caricati su più carri

ferroviari o autoveicoli è necessario che detti animali siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo.

La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e può essere prorogata in seguito a nuova visita. Se la validità

viene a scadere durante il viaggio i certificati sono ritenuti validi sino all'arrivo degli animali al confine o

al porto.

In caso di manifestazione nei paesi di provenienza degli animali di malattie infettive che non comportano

divieto di importazione, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (22/a) può disporre che detti

certificati siano integrati da una dichiarazione attestante che gli animali sono stati sottoposti a speciali

trattamenti immunizzanti o ad accertamenti diagnostici;

b) che i certificati di origine e di sanità che scortano i suini siano integrati da una dichiarazione attestante

che gli animali sono stati allegati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di

trichinosi;

c) che gli animali risultino sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto attraverso il quale

avviene l'importazione;

d) che al confine, al porto o all'aeroporto i bovini non inoltrati direttamente ai macelli subiscano la prova

della tubercolina con esito negativo ed i bovini, gli ovini ed i caprini da riproduzione subiscano

idonee

prove diagnostiche per la brucellosi, pure con esito negativo. Dall'applicazione di dette norme sono esenti

gli animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subito

tali prove diagnostiche con esito negativo nel paese di origine;

e) che i suini siano sottoposti a speciale marcatura al momento dell'importazione sotto controllo veterinario. Quando particolari condizioni lo richiedono, la marcatura può essere resa obbligatoria anche

per gli animali di altre specie.

[L'inoltro degli animali dal confine, porto o aeroporto a destinazione deve effettuarsi di norma per ferrovia

e lo scarico aver luogo esclusivamente negli scali cui sono diretti; nel caso che ciò non sia possibile viene

consentito anche l'inoltro con automezzi sotto scorta sanitaria a spese dell'interessato] (23).

[Di ogni spedizione l'Ufficio veterinario di confine, di porto o di aeroporto deve fare comunicazione telegrafica alla Prefettura (22/a) della provincia cui gli animali sono destinati] (23).

[Gli animali giunti a destinazione, quando non siano inviati al macello, devono sottostare, in locali adatti e

sotto vigilanza del veterinario comunale, ad un periodo di osservazione di 8 giorni, trascorso il quale sono

ammessi a libera pratica previo controllo del veterinario provinciale. Tale periodo deve computarsi dal

giorno in cui gli animali hanno subito la visita al confine, se trasportati per via terra o per via aerea, dal

giorno dell'imbarco, se trasportati per via mare] (23).

(20) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Pagina 32 di 63

(20) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(22) Vedi O.A.C.I.S. 27 aprile 1958, riportata al numero A/VI.

(22/a) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(23) Comma abrogato dall'art. 26 n. 5, L. 30 aprile 1976, n. 397, riportata al n. A/LXXXI.

(22/a) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(23) Comma abrogato dall'art. 26 n. 5, L. 30 aprile 1976, n. 397, riportata al n. A/LXXXI.

(23) Comma abrogato dall'art. 26 n. 5, L. 30 aprile 1976, n. 397, riportata al n. A/LXXXI.

Articolo 50

L'importazione degli equini è subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dal 1 comma dell'articolo precedente ed è consentita alle condizioni stabilite dalle lettere a), c) ed e) dello stesso articolo.

La visita sanitaria, da eseguirsi al confine, al porto o all'aeroporto, deve essere integrata dall'esecuzione

della prova della malleina con esito negativo. Dall'applicazione di detta norma sono esenti gli animali che,

per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subito tale prova diagnostica con esito negativo nel paese di origine.

I cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive sono esenti dalla preventiva autorizzazione e dalla prova della malleina. In luogo dei normali certificati di origine e di sanità detti

cavalli possono essere scortati da certificati rilasciati dalle Federazioni sport equestri competenti e da una

dichiarazione rilasciata da un veterinario di Stato del paese di ultima provenienza, attestante la sanità

dell'animale.

Articolo 51

L'importazione del pollame e degli altri animali da cortile è consentita a condizione che siano scortati dai

certificati di origine e di sanità previsti dal precedente art. 49, lettera a), tenendo presente che i termini ivi

fissati sono ridotti da 30 a 15 giorni.

Gli animali inoltre devono essere riconosciuti sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

Pagina 33 di 63

Le uova da cova, per essere ammesse all'importazione, devono essere scortate da un certificato attestante

che provengono da allevamenti indenni da pullorosi.

Articolo 52

I cani ed i gatti sono ammessi all'importazione purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti

l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che gli animali provengono da località

nella quale non si sono verificati casi di rabbia da almeno 6 mesi. Devono inoltre subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

La selvaggina viva ed i volatili destinati alle riserve di caccia sono ammessi all'importazione, quando non

esistono speciali divieti o limitazioni, purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti

l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che il paese di provenienza è indenne

da tularemia e da altre malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono.

Devono subire inoltre con esito favorevole la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

Alle stesse condizioni sono ammessi all'importazione anche gli animali da pelliccia appartenenti a specie

non esotiche.

Gli animali esotici sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario purché provenienti

da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni disposti a norma del precedente art. 47 e purché scortati da certificati di origine e di sanità. I certificati che scortano i ruminanti e i suini provenienti

da parchi e giardini zoologici situati in paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, devono

portare anche una dichiarazione dei rispettivi direttori attestante che gli animali sono nati o hanno dimorato per non meno di 6 mesi in detti parchi o giardini zoologici. I certificati che scortano i pappagalli

ed eventualmente gli altri volatili recettivi alla psittacosi devono attestare che il paese di provenienza è

indenne da tale malattia.

Le api sono ammesse all'importazione su presentazione di un certificato di origine e di sanità portante

l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che in un raggio di 5 chilometri dall'apiario di provenienza non sono state constatate malattie delle api da almeno 6 mesi, e previo favorevole controllo sanitario.

I pesci destinati al ripopolamento delle acque interne sono ammessi all'importazione previo favorevole

controllo sanitario.

Articolo 53

Le carni fresche, refrigerate, congelate, salate, affumicate, insaccate, in scatola o in altro modo preparate,

le conserve di carne, i brodi e gli estratti di carne, i lardi, le pancette e le guance suine, lo strutto e gli altri

grassi animali per uso alimentare allo stato naturale o fusi, nonché i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina uccisi, per essere ammessi all'importazione, devono essere scortati da certificati di origine e di

sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che le carni e gli altri

prodotti di cui sopra sono sani ed atti incondizionatamente alla alimentazione umana e che provengono da

animali riconosciuti sani prima della macellazione.

Pagina 34 di 63

Nei certificati che scortano le carni suine, i lardi ed i preparati di carne suina, eccettuati quelli cotti, deve

essere specificato che provengono da suini allevati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da

almeno 3 anni casi di trichinosi e che sono stati sottoposti ad esame trichinoscopico con esito negativo.

Le carni e gli altri prodotti sopra elencati devono corrispondere ai requisiti prescritti in materia dalle

norme vigenti nella Repubblica e subire con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

L'importazione delle carni equine, canine e feline fresche, refrigerate, congelate o comunque preparate, è vietata (23/a).

(23/a) La disposizione contenuta nell'ultimo comma del presente articolo, nella parte in cui vieta l'importazione delle carni equine fresche, refrigerate e congelate, è stata abrogata dall'art. 26, L. 29 novembre 1971, n. 1073, riportata al n. G/XXVII.

Articolo 54

Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati, di provenienza estera,

sono ammessi all'importazione previa favorevole visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Alle stesse condizioni è consentita l'importazione del pesce secco, salato o affumicato.

Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca, conservati in scatola o altro recipiente, sono ammessi

all'importazione previo favorevole controllo sanitario. I recipienti devono portare le indicazioni prescritte

dalle norme vigenti in materia nella Repubblica ed i prodotti essere scortati da certificati di origine e di

sanità muniti del visto dell'autorità governativa del paese di origine. Detti certificati devono attestare che i

prodotti sono stati lavorati in condizioni di salubrità e sottoposti ad efficace processo di sterilizzazione o

ad altro processo di conservazione riconosciuto idoneo.

Articolo 55

Le quantità sino a 5 chilogrammi di carni e di prodotti della pesca, dei quali è consentita l'importazione ai

sensi dei precedenti artt. 53 e 54, possono essere introdotte senza presentazione di certificato di origine e

di sanità e senza sottostare alla visita sanitaria ed alle altre formalità prescritte, quando sono importate

direttamente dai viaggiatori o spedite a mezzo pacco postale o ferroviario con destinazione a privati per

uso personale e non di commercio.

Articolo 56

Le pelli secche o salate secche, le budella e le vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie, le ossa

e gli avanzi animali in genere allo stato secco, le lane lavate, le farine di pesce, i grassi fusi per uso industriale non alimentare sono ammessi all'importazione da qualunque provenienza senza obbligo di

Pagina 35 di 63

presentazione di certificati di origine e di sanità, previo favorevole controllo sanitario.

Le pelli, le budella e le vesciche in salamoia sono ammesse all'importazione da qualunque provenienza,

purché scortate da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò

delegato dallo Stato che i detti prodotti sono stati sottoposti a salagione ad umido per almeno 30 giorni.

Sono altresì ammessi all'importazione da qualunque provenienza le setole, i crini, i peli, le piume, le farine di carne, di ossa e di sangue per uso zootecnico, purché abbiano subito un trattamento di sterilizzazione riconosciuto idoneo agli effetti della profilassi veterinaria. Il trattamento subito deve risultare da certificati di origine e di sanità rilasciati nei modi sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad un trattamento di sterilizzazione il certificato è richiesto soltanto se non sono allo stato di secchezza.

Articolo 57

Sono ammessi all'importazione, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, le pelli fresche o salate fresche, nonché le budella, le vesciche e i cagli freschi o salati freschi.

Detti prodotti devono essere scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che provengono da animali indenni da malattie infettive e diffuse.

Le lane sude sono ammesse all'importazione senza obbligo di certificato di origine e di sanità, purché da altri documenti di scorta risulti la provenienza da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.

Le pelli fresche degli animali macellati a bordo delle navi sono ammesse all'importazione su presentazione di una dichiarazione del comandante della nave attestante che provengono da animali imbarcati in porti di paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.

Articolo 58

L'esportazione all'estero degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, equina e degli animali da cortile, dei prodotti ed avanzi animali verso paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse.

Per le destinazioni verso i paesi con i quali non esistono convenzioni, salvo che disposizioni dei paesi stessi non richiedano diversamente, si osservano le norme stabilite dai successivi artt. 59 e 60.

Articolo 59

Gli animali da esportare delle specie indicate nel precedente articolo devono essere scortati da certificati di origine e di sanità, conformi al mod. n. 10 allegato al presente regolamento, rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato ed attestanti che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in località

Pagina 36 di 63

nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati da almeno 30 giorni casi di malattie

infettive e diffuse trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono e che gli animali sono

stati visitati non prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti sani.

Per gli animali da cortile i termini suindicati sono ridotti da 30 a 15 giorni.

I certificati possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa località e siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da esportare devono essere caricati su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario che siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo. La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e può essere prorogata in seguito a nuova visita. Allorché per l'esportazione di animali di altre specie vengono richiesti certificati di origine e di sanità, essi devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato o compilati secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione. I cavalli destinati alle manifestazioni ippico-sportive all'estero quando dai paesi di destinazione non sia richiesto diversamente anziché dai prescritti certificati di origine e di sanità possono essere scortati da certificati rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri con la dichiarazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato attestante la sanità degli animali. Tutti gli animali in esportazione devono subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al momento di uscita dal territorio della Repubblica.

Articolo 60

I certificati di origine e di sanità per l'esportazione all'estero di carni, di prodotti ed avanzi animali e di materie ed oggetti atti alla propagazione delle malattie infettive degli animali devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato e compilati secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione.

Articolo 61

Il transito degli animali attraverso il territorio nazionale con diretta destinazione ad altri paesi, quando non esistono speciali convenzioni veterinarie, è consentito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (24), su richiesta delle competenti autorità del paese di destinazione, con l'osservanza di norme da stabilirsi di volta in volta, e sempreché provengano da paese per il quale non sono in vigore divieti o limitazioni. In ogni caso gli animali devono essere scortati da certificati di origine e di sanità sui quali il veterinario di Stato, all'atto della visita al confine, al porto o all'aeroporto di entrata nel territorio della Repubblica, deve apporre il proprio visto. Nessuna formalità è richiesta per il transito delle carni, dei prodotti ed avanzi animali, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.

voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 62

Gli animali condotti all'alpeggio dall'estero all'interno e viceversa nelle zone di confine, devono essere scortati da certificati di origine e di sanità, subire la visita sanitaria, con esito favorevole, al confine e sottostare alle altre misure sanitarie che possono essere prescritte, salvo che speciali convenzioni o accordi non dispongano diversamente.

Le stesse disposizioni sono applicabili al movimento giornaliero di animali appartenenti agli abitanti delle zone di confine, effettuato nelle due direzioni per pascolo, lavori agricoli o trasporti in genere.

----- Capo X - Disinfezioni

Articolo 63

Le disinfezioni nei casi previsti dal presente regolamento o comunque disposte dalle autorità sanitarie devono eseguirsi sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all'uopo incaricati dai sindaci. Le disinfezioni nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti sono eseguite sotto la vigilanza dei veterinari incaricati del servizio ai sensi del precedente art. 45.

----- Articolo 64

Le amministrazioni ferroviarie e tranviarie devono far pulire, lavare e disinfettare, con le modalità stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (25), i carri che hanno servito al trasporto di animali, di prodotti ed avanzi animali, di regola entro 24 ore dallo scarico. Se non è possibile eseguire le predette operazioni nella stazione di arrivo, i carri devono essere piombati e spediti ad una stazione vicina dotata dei necessari impianti. A cura delle stesse amministrazioni ferroviarie e tranviarie, devono essere puliti, lavati e disinfettati i piani caricatori ed ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali nonché i ponti mobili e tutti gli attrezzi che hanno servito al carico ed allo scarico. Per le navi che hanno trasportato animali devono provvedere alle operazioni di lavaggio e di disinfezione i comandanti delle navi stesse. Per gli aeromobili devono provvedere le società esercenti le linee di navigazione aerea.

Pagina 38 di 63

Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra

convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o i pubblici macelli.

Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta «da disinfettare». A comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta «disinfettato» e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell'impresa che ha eseguito l'operazione.

La disinfezione degli autoveicoli, nei casi in cui ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del presente regolamento, deve essere eseguita prima del carico sotto la vigilanza del servizio veterinario comunale.

L'incaricato della vigilanza deve apporre sul cartello con la scritta «disinfettato» il bollo del comune, la data e la propria firma.

Nei casi di trasporti di animali infetti, in prova delle avvenute disinfezioni, il veterinario incaricato della vigilanza su tale servizio redige apposito verbale conforme al mod. 11 allegato al presente regolamento.

(25) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Capo XI - Disciplina dei trattamenti immunizzanti, delle inoculazioni diagnostiche e della produzione dei virus

Articolo 65

(giurisprudenza)

I trattamenti immunizzanti con sieri, vaccini, virus e prodotti similari nonché le inoculazioni diagnostiche, devono essere eseguiti da veterinari.

I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come obbligatori dal presente regolamento o resi obbligatori dal prefetto in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, devono

essere eseguiti dai veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dal prefetto (25).

Per quelli facoltativi da praticarsi su richiesta dei privati non occorre preventiva autorizzazione prefettizia,

salvo le limitazioni previste nel Titolo II del presente regolamento sull'impiego di determinati prodotti per

la profilassi della peste suina, della brucellosi e del vaiolo ovino.

Gli animali trattati non possono essere trasferiti dai ricoveri o dai pascoli sino a quando non hanno conseguito un'efficace protezione immunitaria.

Di tutti i dati riguardanti i trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche eseguiti dai veterinari

liberi esercenti deve essere data comunicazione al veterinario comunale che è tenuto a trasmetterli al

veterinario provinciale, unitamente a quelli relativi ai trattamenti da lui stesso eseguiti, valendosi

del mod.
n. 12 allegato al presente regolamento.
Pagina 39 di 63

(25) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.
Articolo 66
L'inoculazione di animali con virus dell'afta epizootica, della peste suina e del vaiolo ovino, allo scopo di preparare prodotti immunizzanti, deve essere autorizzata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (25) ed eseguita sotto il controllo del veterinario provinciale.
L'importazione e l'impiego, anche a solo scopo sperimentale, di virus e di microrganismi patogeni in genere agenti di malattie esotiche sono parimenti soggetti a preventiva autorizzazione dell'Alto Commissario (25).

(25) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(25) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Capo XII - Disposizioni generali relative alla lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali

Articolo 67

Per la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali i veterinari provinciali e comunali si avvalgono dell'opera degli Istituti zooprofilattici sperimentali e, occorrendo, di quella dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi; possono altresì richiedere la consulenza delle Facoltà di medicina veterinaria.

Per la lotta contro le malattie delle api e dei pesci si avvalgono anche, rispettivamente, degli Istituti specializzati in apicoltura e degli Stabilimenti ittiogenici competenti per territorio.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali svolgono la loro azione sotto la vigilanza e le direttive dell'Alto

Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (25). Per quanto riguarda l'attività diagnostica e l'assistenza

tecnica nei confronti delle malattie infettive e diffuse i detti Istituti prestano la loro opera gratuitamente.

(25) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Pagina 40 di 63

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 68

Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa disposizione o

autorizzazione del Ministro per la sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti.

Il Ministro per la sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte

del territorio nazionale includendovi l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale

da eseguirsi secondo le modalità e i criteri che dovranno all'uopo essere impartiti.

Il Ministro per la sanità può altresì disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di

determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi

di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle

malattie medesime. Allo stesso scopo, il Ministro per la sanità può disporre che vengano sottoposti a

particolari trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali

sia stata disposta la distruzione (25/a).

(25/a) Così modificato dall'art. 3, L. 23 gennaio 1968, n. 34, riportata al n. A/XXIII.

Articolo 69

Gli allevamenti nei quali vengono attuati piani organici di risanamento basati sulla formazione di nuclei

indenni, secondo metodi e modalità approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (26),

devono essere iscritti in uno speciale registro da tenersi dal veterinario provinciale presso le singole

Prefetture (26).

Agli allevamenti riconosciuti indenni dalla malattia considerata, e per i singoli animali a questi appartenenti, viene rilasciata speciale attestazione da parte del veterinario provinciale.

(26) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(26) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla

voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Pagina 41 di 63

Articolo 70

L'indennità da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (27), è fissata dal prefetto nello stesso decreto con il quale ordina l'abbattimento, in base alla proposta contenuta nella relazione tecnica del veterinario provinciale e dalla quale, oltre alla necessità dell'abbattimento, deve risultare anche il valore da attribuirsi a ciascun animale. Il prefetto provvede quindi all'invio degli atti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per il pagamento della quota a carico dello Stato, e di copia del decreto di abbattimento e di liquidazione dell'indennità stessa all'amministrazione provinciale per il pagamento della quota di sua spettanza.

(27) Riportato alla voce Sanità pubblica.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffusive degli animali

Capo I - Afta epizootica

Articolo 71

[Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di afta epizootica, dispone l'immediato intervento del veterinario comunale. Questi, accertata la malattia, oltre all'adozione delle misure urgenti di cui all'art. 9 del presente regolamento, provvede a prelevare il materiale per l'identificazione del tipo di virus quando si tratta di focolaio di nuova insorgenza o comunque non dipendente da altro focolaio di tipo già determinato; pratica inoltre i trattamenti immunizzanti necessari per isolare ed estinguere il focolaio.

Il sindaco emana le ordinanze previste dagli artt. 10 e 11 del presente regolamento includendovi, all'occorrenza, i provvedimenti diretti a disciplinare:

a) l'ammissione al consumo del latte che, oltre all'osservanza delle disposizioni sulla vigilanza igienica del

latte, è subordinata all'adozione delle cautele atte ad evitare la diffusione della malattia tra gli animali;

b) l'impiego nei lavori agricoli o l'ammissione al pascolo nell'ambito delle singole aziende, e comunque

non oltre i confini della zona infetta, degli animali recettivi ancora sani, purché tempestivamente sottoposti a trattamento immunizzante;

c) l'impiego degli equini nella zona infetta;

d) il movimento delle persone in quanto possa costituire pericolo di propagazione della malattia.

Il raggio della zona infetta stabilita attorno ai ricoveri e località infette non può essere comunque inferiore

a due chilometri (27/a).

Le carni degli animali ammalati, dei quali il sindaco può consentire la macellazione sul posto e quelle degli animali morti per afta apoplettica, se riconosciute atte al consumo, possono essere trasportate fuori delle zone infette o di protezione purché il trasporto si effettui con carri chiusi e con l'osservanza delle precauzioni da indicarsi di volta in volta.

Pagina 42 di 63

Le pelli, le unghie e le corna possono essere asportate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia] (27/b).

(27/a) Comma così inserito dall'art. 27, L. 30 aprile 1976, n. 397, riportata al n. A/LXXXI. Peraltro, detto

art. 27 è stato abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, riportato al n. A/CCLXIX.

(27/b) Articolo abrogato dall'art. 18, D.P.R. 1 marzo 1992, n. 229, riportato al n. A/CLXXIV.

Articolo 72

[Il permesso di spostamento degli animali dalle zone infette o di protezione è concesso dal prefetto con le norme degli artt. 14 e 15 del presente regolamento. Per ragioni di pascolo stagionale lo spostamento è

consentito soltanto per gli animali che sono stati immunizzati e con la osservanza di speciali cautele da

indicarsi dal veterinario provinciale. In tale caso, quando gli animali sono diretti ad un'altra provincia, ne

deve essere data comunicazione telegrafica al prefetto (26) della provincia di destinazione e, se lo spostamento ha luogo per via ordinaria, anche ai prefetti (26) di quelle di transito] (27/b).

(26) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(26) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(27/b) Articolo abrogato dall'art. 18, D.P.R. 1 marzo 1992, n. 229, riportato al n. A/CLXXIV.

Articolo 73

[I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma

dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi trenta giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia. Tuttavia, se tutti gli animali recettivi esistenti nel focolaio sono stati macellati,

i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 10 sono immediatamente revocati dopo

eseguite le prescritte disinfezioni e i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 11 sono revocati trascorsi quindici giorni dalla macellazione degli animali] (27/c).

(27/c) Articolo abrogato dall'art. 18, D.P.R. 1 marzo 1992, n. 229, riportato al n. A/CLXXIV.
Pagina 43 di 63

Articolo 74

[Il prefetto (28) può rendere obbligatoria a scopo profilattico l'immunizzazione:

a) degli animali che, trovandosi entro un determinato raggio dai focolai di infezione o per altri motivi,

sono da ritenere esposti a pericolo di contaminazione;

b) degli animali da condurre a mercati, fiere ed esposizioni, a norma dell'art. 21 del presente regolamento;

c) dei tori delle stazioni di monta pubblica e dei centri di fecondazione artificiale, nonché degli altri animali recettivi insieme con essi ricoverati] (27/c).

(28) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(27/c) Articolo abrogato dall'art. 18, D.P.R. 1 marzo 1992, n. 229, riportato al n. A/CLXXIV.

Capo II - Peste bovina

Articolo 75

Il sindaco, ricevuta la denuncia di peste bovina, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto

Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (28).

Il prefetto (28), a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo

unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265 (29), ordina, sotto la

direzione e la vigilanza del veterinario provinciale, l'immediato abbattimento sul posto:

a) degli animali ammalati;

b) degli animali sospetti di malattia;

c) degli animali che, pure non avendo avuto contatto diretto con ammalati o sospetti, sono stati comunque

esposti a pericolo di contaminazione.

Sono vietati lo scioglimento e l'utilizzazione di qualsiasi parte degli animali morti per peste bovina e di

quelli abbattuti di cui alla lett. a) e b) che devono essere distrutti a norma dell'articolo 10, lett. e), del

presente regolamento.

Le carni ed i visceri degli animali di cui alla lett. c) possono essere utilizzati per l'alimentazione, previa

ispezione sanitaria, secondo le disposizioni vigenti in materia.

La misura dell'indennità di abbattimento per gli animali di cui alla lett. c) deve essere calcolata tenendo

conto dell'utile ricavato dal proprietario per la vendita delle carni e delle pelli.

Pagina 44 di 63

Il provvedimento prefettizio (28) di zona infetta può essere revocato, con le modalità stabilite dall'art. 16 del

presente regolamento, soltanto dopo trascorsi 60 giorni dall'ultimo caso di morte o di abbattimento degli

animali ammalati o sospetti.

(28) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(28) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(29) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(28) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Capo III - Pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini

Articolo 76

Il sindaco, ricevuta la denuncia di pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta,

ne dà immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (28).

Il prefetto (28), a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo

unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265 (29), dispone l'abbattimento sul posto dei bovini ammalati e sospetti di malattia, nonché, quando la misura è ritenuta

necessaria ai fini della sicura estinzione del focolaio, di quelli sospetti di contaminazione.

Gli animali morti in seguito alla malattia e le carni dichiarate non commestibili debbono essere distrutti a

norma dell'art. 10, lett. e), del presente regolamento. Le pelli possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.

(28) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Pagina 45 di 63

(28) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(29) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 77

Gli animali sospetti di contaminazione, che non siano stati abbattuti a norma del 2 comma dell'articolo precedente, devono essere isolati e sequestrati per un periodo non inferiore a 6 mesi sotto vigilanza del veterinario comunale.

Durante il sequestro ne è permessa la macellazione sul posto, previo parere favorevole del veterinario comunale.

Il trasporto delle carni in altre località deve farsi con le necessarie cautele profilattiche determinate dal veterinario provinciale.

È pure ammessa al consumo alimentare, secondo le disposizioni vigenti in materia e soltanto entro la zona

infetta, la carne fresca, degli animali ammalati o sospetti, abbattuti d'ordine prefettizio. Ne è consentito

altresì il consumo fuori della zona infetta a condizione che la carne sia stata salata o in altro modo conservata per un periodo non inferiore a 30 giorni. In ogni caso i polmoni e gli altri visceri devono essere distrutti.

La misura dell'indennità di abbattimento degli animali, stabilita dal citato art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie (29), deve essere calcolata tenendo conto dell'utile ricavato dalla vendita delle carni e delle pelli.

La revoca del provvedimento prefettizio (28) di zona infetta può farsi soltanto, con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, quando gli animali ammalati o sospetti di malattia sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti di contaminazione sottoposti ad isolamento, trascorsi almeno sei mesi, non manifestano sintomi sospetti di malattia.

(29) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(28) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Pagina 46 di 63
Capo IV - Peste suina
Articolo 78
(30).

(30) Abrogato dall'art. 26, D.M. 18 ottobre 1991, n. 427, riportato al n. A/CLXXII.
Articolo 79
(30).

(30) Abrogato dall'art. 26, D.M. 18 ottobre 1991, n. 427, riportato al n. A/CLXXII.
Articolo 80
(30).

(30) Abrogato dall'art. 26, D.M. 18 ottobre 1991, n. 427, riportato al n. A/CLXXII.
Articolo 81
(30).

(30) Abrogato dall'art. 26, D.M. 18 ottobre 1991, n. 427, riportato al n. A/CLXXII.
Articolo 82
(30).

(30) Abrogato dall'art. 26, D.M. 18 ottobre 1991, n. 427, riportato al n. A/CLXXII.
Pagina 47 di 63
Capo V - Rabbia
Articolo 83

Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:

a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della tassa cani. A tale scopo deve essere

riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato

dal veterinario comunale;

b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che deve essere consegnata ai possessori all'atto della denuncia;

c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro

luogo aperto al pubblico;

d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei

luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono

rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e

delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Articolo 84

I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia

dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti.

Il prefetto (30/a), quando ne riconosca la necessità, stabilisce l'obbligo di un servizio di accalappiamento

intercomunale o provinciale determinando le norme per il funzionamento ed il contributo che deve essere

dato dai comuni e dalla provincia.

(30/a) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 85

I cani catturati perché trovati vaganti senza la prescritta museruola devono essere sequestrati nei canili

comunali per il periodo di 3 giorni.

Trascorsi i 3 giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, i cani sequestrati devono

Pagina 48 di 63

essere uccisi con metodi eutanascici ovvero concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano

richiesta, salvo sempre i casi previsti dai successivi articoli 86, 87 e 90 (30/b).

(30/b) Vedi, ora, l'art. 2, L. 14 agosto 1991, n. 281, riportata al n. A/CLXX.

Articolo 86

I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, devono

essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsi, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali. Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio. È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.

Articolo 87

I cani ed i gatti morsi da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsi persone o animali. Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido. I cani ed i gatti morsi da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se

Pagina 49 di 63

durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano. Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici. I cani ed i gatti morsi possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si

procede in
conformità di quanto previsto dai commi 5 , 6 e 7 del precedente articolo.

Articolo 88

Gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini morsicati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti devono sottostare ad un periodo di osservazione di mesi 4, durante il quale gli equini, i

bovini ed i bufalini possono essere adibiti al lavoro purché posti in condizione di non nuocere alle persone.

La disposizione prevista dal 4 comma dell'articolo precedente è applicabile anche per gli animali delle specie sopraindicate.

Il latte prodotto durante il periodo di osservazione è ammesso al consumo soltanto previa bollitura.

Gli animali in osservazione non possono essere spostati senza autorizzazione del sindaco, da concedersi

per imperiose esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione quando questa sia consentita,

giusta le disposizioni vigenti in materia.

Se durante il periodo di osservazione l'animale per qualsiasi motivo viene abbattuto o muore dopo il quinto giorno, deve essere interamente distrutto col divieto di scuoiamento.

Articolo 89

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto possibile, nei confronti degli animali di altra specie.

Articolo 90

Pagina 50 di 63

Nel comune in cui sono stati constatati casi di rabbia o nel comune il cui territorio è stato attraversato da

un cane rabido il sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, deve prescrivere:
a) che nei 60 giorni successivi i cani, anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti

al guinzaglio e che i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani vengano sottoposti a

vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente art. 87;

b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all'autorità comunale l'eventuale fuga dei propri cani

ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia come ad

esempio: cambiamento d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della deglutizione.

Articolo 91

Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione il prefetto (31) può ordinare agli agenti

adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura,

all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a

estinguere l'infezione.

(31) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 92

Il prefetto (31) può rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio di determinate specie di

animali, previo nulla osta dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (31).

(31) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(31) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Capo VI - Vaiolo ovino

Pagina 51 di 63

Articolo 93

Nei casi di denuncia di vaiolo ovino il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del

presente regolamento, dispone:

a) l'identificazione e la visita sanitaria delle greggi che per essere state a contatto diretto o indiretto con

quelle ammalate, specie mediante il pascolo promiscuo o in ricoveri comuni, devono essere considerate

sospette di contaminazione;

b) la disinfezione dei ricoveri nei quali hanno sostato greggi infette durante la transumanza o il pascolo

vagante;

c) le misure di precauzione da osservarsi per la tosatura, allo scopo di evitare la propagazione della malattia;

d) il divieto di destinare all'alimentazione il latte prodotto da animali febbricitanti.

Il sindaco può autorizzare la macellazione sul posto, oltre che degli animali sani, anche di quelli ammalati

o sospetti. I visceri e le mammelle devono essere distrutti.

Gli animali morti sono trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento, essendone permesso lo scuoiamento.

Le pelli e la lana possono essere trasportate fuori della zona infetta dopo subito idoneo trattamento

disinfettante.

Articolo 94

Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione è concesso dal prefetto (32) con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento. Per ragioni di pascolo stagionale lo spostamento può essere consentito soltanto per gli animali che sono stati immunizzati e con l'osservanza delle precauzioni da stabilirsi dal veterinario provinciale. Quando gli animali sono diretti ad altra provincia deve esserne data comunicazione telegrafica al prefetto (32) della provincia di destinazione ed anche ai prefetti (32) delle province di transito nel caso che lo spostamento abbia luogo per via ordinaria.

(32) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(32) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(32) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 95

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1 comma dell'art.

16 del presente regolamento, trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando gli animali sono stati macellati.

Articolo 96

Il prefetto (32) può ordinare il trattamento immunizzante degli ovini sani esposti a pericolo di contaminazione.

È vietata la vaiolizzazione con virus integrale.

(32) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Capo VII - Agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini

Articolo 97

Nei casi di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini sono applicabili, di massima, le disposizioni

contenute nel precedente Capo, tenendo presente quanto segue:

a) il latte degli animali ammalati non può essere comunque utilizzato;

b) il permesso di spostamento è concesso dal prefetto (32) con le norme degli articoli 14 e 15 del presente

regolamento;

c) i trattamenti immunizzanti possono essere ordinati dal prefetto (32) per gli animali esposti a pericolo di contaminazione.

(32) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Pagina 53 di 63

(32) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Capo VIII - Afezioni influenzali degli equini

Articolo 98

Nei casi di afezioni influenzali degli equini il sindaco, oltre alle misure previste dall'art. 10 del presente

regolamento, può disporre temporaneamente la sospensione della monta pubblica equina nell'ambito della

zona infetta qualora sia stata dichiarata.

Il prefetto (32), ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, può dichiarare la zona di protezione ed

ordinare, tra gli altri provvedimenti:

a) la sospensione dei mercati, delle rassegne, fiere ed esposizioni di equini;

b) la sospensione della monta pubblica equina;

c) la disinfezione periodica delle stalle di sosta.

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1 comma dell'art.

16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia.

Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione alle autorità militari interessate ed al Deposito cavalli stalloni della circoscrizione (33).

(32) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(33) Ora, Istituti Incremento Ippico: vedi D.P.R. 22 settembre 1955, n. 1298, riportato alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Capo IX - Anemia infettiva degli equini
Articolo 99

Nei casi di anemia infettiva degli equini il sindaco emana le ordinanze previste dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento includendovi anche i seguenti provvedimenti:

a) isolamento degli equini con sintomi manifesti di malattia e con esito positivo degli accertamenti di laboratorio. Detti animali devono essere contrassegnati con marchio a fuoco, portante le lettere A.I., sullo zoccolo anteriore destro;

Pagina 54 di 63

b) osservazione, per la durata di almeno un anno, degli equini sospetti che devono essere sottoposti periodicamente ad indagini diagnostiche;

c) disinfezioni ripetute delle scuderie e distruzione degli insetti ematofagi;

d) divieto di introdurre qualsiasi equino proveniente da allevamenti indenni nelle scuderie adibite all'isolamento degli animali infetti.

Gli equini isolati di cui alla lettera a) possono essere adibiti al lavoro entro i limiti dell'azienda agricola,

ma non alla riproduzione. Il loro spostamento a scopo di macellazione è soggetto ad autorizzazione del

prefetto a norma degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

Articolo 100

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1 comma dell'art.

16 del presente regolamento, quando tutti gli equini ammalati sottoposti ad isolamento sono morti o sono

stati abbattuti e quando i sospetti, trascorso almeno un anno, non manifestano segni apparenti di malattia.

Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'autorità militare interessata ed al Deposito cavalli stalloni (33) della circoscrizione.

(33) Ora, Istituti Incremento Ippico: vedi D.P.R. 22 settembre 1955, n. 1298, riportato alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Capo X - Influenza dei bovini

Articolo 101

Nei casi di influenza dei bovini il sindaco dispone il sequestro delle stalle infette secondo le modalità

previste dall'art. 10 del presente regolamento.

Il provvedimento è revocato, con le modalità stabilite dal 1 comma dell'art. 16 del presente regolamento,
trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia.

Capo XI - Tubercolosi

Articolo 102

Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento.

Pagina 55 di 63

Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi il sindaco, in conformità del disposto dell'articolo 10 del

presente regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti:

a) isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune, sino ad

avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per gli altri animali;

b) marcatura all'orecchio destro consistente nell'asportazione con apposita tenaglia di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm 2,8 con l'asta disposta normalmente al

marginale inferiore del padiglione medesimo;

c) disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti;

d) divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana, nel caso in cui si tratti di tubercolosi clinicamente manifesta. Tale prodotto può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purché bollito

o comunque risanato;

e) divieto di monta.

I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina sono sottoposti a periodici controlli allo

scopo di accertare l'eventuale comparsa di nuovi casi di infezione e di permettere l'applicazione delle

misure sopra indicate nei riguardi degli animali colpiti.

Sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la tubercolosi.

I provvedimenti suindicati sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della tubercolosi in una

stalla viene segnalato da un veterinario, sulla base della prova tubercolinica o delle prove di laboratorio o

dell'esame clinico o dell'esame anatomopatologico effettuato su animali vivi, macellati o morti provenienti

da detta stalla (33/a).

(33/a) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 31 marzo 1976, n. 124, riportata al n. A/LXXIX.

Articolo 103

La prova diagnostica della tubercolina è obbligatoria, oltre che per gli animali lattiferi nei casi contemplati

dalle disposizioni vigenti, anche per i tori destinati alla monta pubblica e privata - esclusi quelli allevati

allo stato brado - all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno. L'esecuzione di detta prova

può essere procrastinata di un anno dalla prima approvazione qualora i tori provengano da

allevamenti
dichiarati indenni da tubercolosi.

Dalla monta pubblica e privata sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova è stato positivo.

Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal precedente articolo 102, lettera b)

(33/b).

I tori adibiti alla fecondazione artificiale devono, in ogni caso, presentare reazione negativa alla tubercolina.

(33/b) L'attuale comma secondo così sostituisce gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 9,

Pagina 56 di 63

L. 31 marzo 1976, n. 124, riportata al n. A/LXXIX.

Articolo 104

Nei casi di tubercolosi degli animali di altre specie si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente articolo 102.

I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci riconosciuti affetti da tubercolosi devono, con provvedimento del

sindaco, essere soppressi, ed i locali e gli oggetti che possono essere stati contaminati,

accuratamente

disinfettati (33/c).

(33/c) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 31 marzo 1976, n. 124, riportata al n. A/LXXIX.

Capo XII - Brucellosi

Articolo 105

Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare. La diagnosi deve essere convalidata da esami di laboratorio o da prove allergiche

che, in caso di esito positivo, devono essere estese a tutti gli animali recettivi del gruppo (33/d).

(33/d) Articolo così sostituito dall'art. 31, L. 30 aprile 1976, n. 397, riportata al n. A/LXXXI.

Articolo 106

Nei casi di brucellosi dei bovini e dei bufalini, il sindaco, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, dispone i seguenti provvedimenti:

a) isolamento e sequestro degli animali infetti;

b) distruzione dei feti e degli invogli fetali;

c) ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;

d) divieto, giusta le disposizioni vigenti in materia di destinare al consumo diretto il latte proveniente dai

soggetti infetti se non previamente bollito o comunque risanato con la pasteurizzazione o altro idoneo

mezzo;

e) divieto di monta delle bovine delle stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di

monta e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;

f) divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi 30 giorni dalla loro

raccolta nelle concimaie.

Articolo 107

Nei riguardi degli ovini e dei caprini il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dal precedente articolo ed

in quanto applicabili, prescrive:

- a) l'identificazione degli animali infetti mediante adatte prove diagnostiche da praticarsi su tutto il gregge;
- b) isolamento degli animali infetti e sequestro degli animali recettivi presenti nel focolaio di infezione
(33/e);
- c) il divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o che non abbiano subito la stagionatura per un periodo di 75 giorni.

(33/e) Lettera così sostituita dall'art. 31, L. 30 aprile 1976, n. 397, riportata al n. A/LXXXI.

Articolo 108

Nei casi di brucellosi dei suini si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente art. 106.

Articolo 109

Gli accertamenti diagnostici di cui al 2 comma del precedente art. 105 sono obbligatori nei riproduttori

maschi della specie bovina, bufalina, ovina e caprina destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione

artificiale all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno.

Il prefetto (34) inoltre può renderli obbligatori:

- a) per le greggi transumanti o al pascolo vagante;
- b) per i caprini adibiti alla produzione del latte compresi i riproduttori maschi.

Nei riguardi dei soggetti che reagiscono positivamente e di quelli con essi conviventi si applicano le misure previste dal precedente articolo 107 (34/a).

(34) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

Pagina 58 di 63

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(34/a) Comma così sostituito dall'art. 31, L. 30 aprile 1976, n. 397, riportata al n. A/LXXXI.

Articolo 110

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma

dell'articolo 16 del presente regolamento, quando:

- a) gli animali infetti sono stati abbattuti salvo che trattandosi di pecore, non ne sia stata accertata la guarigione nel modo previsto alla successiva lettera b);
- b) gli animali eventualmente rimasti nel focolaio, dopo l'abbattimento dei capi infetti non hanno manifestato sintomi clinici riferibili a brucellosi da almeno sei settimane e hanno presentato

reazione

negativa a due esami sierologici o allergici effettuati a intervallo di almeno sei settimane l'uno dall'altro.

Tuttavia tali esami non sono richiesti per:

- 1) gli animali non vaccinati che si trovano in età prepubere;
- 2) gli animali vaccinati in età prepubere, sempreché non sia trascorso dalla vaccinazione il tempo necessario per ottenere risultati attendibili dagli esami stessi (34/b).

(34/b) Articolo così sostituito dall'art. 31, L. 30 aprile 1976, n. 397, riportata al n. A/LXXXI.

Articolo 111

La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei mesi deve essere autorizzata dalle competenti autorità

sanitarie. I bovini vaccinati devono essere contrassegnati secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità (34/c).

Nelle zone normalmente indenni da brucellosi l'applicazione dei trattamenti immunizzanti è subordinata

ad autorizzazione del prefetto.

Negli allevamenti infetti il prefetto può rendere obbligatoria l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti e terapeutici.

(34/c) Comma così inserito dall'art. 11, L. 31 marzo 1976, n. 124, riportata al n. A/LXXIX.

Articolo 112

I provvedimenti profilattici previsti nel presente Capo trovano applicazione anche quando l'infezione

viene rivelata da casi di brucellosi umana.

Pagina 59 di 63

Capo XIII - Mastite catarrale contagiosa dei bovini

Articolo 113

Denunciato un caso di mastite catarrale contagiosa dei bovini, il sindaco, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, prescrive:

a) l'esame clinico delle bovine esistenti nella stalla per quanto attiene alle condizioni sanitarie e funzionali

delle mammelle, integrato, se del caso, da esami di laboratorio;

b) la separazione delle bovine ammalate sino a guarigione accertata e particolari cautele da adottarsi per la

mungitura;

c) il divieto di utilizzare il latte proveniente da animali infetti sia per l'alimentazione umana, giusta le

disposizioni vigenti in materia, sia per l'allattamento dei vitelli;

d) l'obbligo di cura delle bovine ammalate appartenenti a vaccherie autorizzate alla produzione del latte

destinato incondizionatamente al consumo diretto.

Capo XIV - Carbonchio ematico

Articolo 114

Nei casi di denuncia di carbonchio ematico il sindaco dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento della diagnosi, per l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti degli animali

ammalati e di quelli esposti al contagio e per l'applicazione delle altre misure previste dal presente

regolamento.

Il sindaco emana le ordinanze di cui all'articolo 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento,

includendovi anche i provvedimenti diretti:

- a) a vietare l'utilizzazione del latte degli animali ammalati o sospetti;
- b) a consentire lo spostamento, nei limiti della zona infetta, degli animali recettivi apparentemente sani quando per la permanenza nel focolaio corrono pericolo di contaminazione;
- c) ad attuare nel luogo infetto la lotta contro le mosche.

Articolo 115

È vietata la macellazione degli animali ammalati o sospetti di carbonchio ematico nonché l'esecuzione su

Pagina 60 di 63

di essi di operazioni cruento.

Il sindaco, su parere favorevole del veterinario comunale, può consentire la macellazione degli animali

sani appartenenti a stalla o pascolo in cui si è manifestato il carbonchio ematico quando sono trascorsi non

meno di 40 giorni dall'ultimo caso e purché siano state eseguite le prescritte disinfezioni.

Articolo 116

È vietato lo scuoiamento degli animali morti per carbonchio che devono essere distrutti integralmente in

appositi impianti ovvero trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

La paglia, i foraggi ed ogni altro materiale inquinato devono essere distrutti mediante combustione.

Il trasporto delle spoglie degli animali carbonchiosi è effettuato con l'osservanza delle norme previste

dall'art. 40 del presente regolamento comunale.

Articolo 117

Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione è accordato dal prefetto (34/d) con le norme

degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, soltanto per gli animali che non presentano sintomi sospetti d'infezione quando, per la permanenza in dette zone, sono da ritenersi esposti al pericolo d'infezione.

(34/d) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state

trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi

art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 118

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma

dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi quindici giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia (35).

(35) Articolo così sostituito dall'art. 32, L. 30 aprile 1976, n. 397, riportata al n. A/LXXXI.

Articolo 119

Pagina 61 di 63

Il prefetto (34/d) può ordinare i trattamenti immunizzanti degli animali esposti a pericolo di contaminazione o anche rendere obbligatori i trattamenti stessi a scopo profilattico in tutto o in parte del territorio provinciale.

(34/d) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce

Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Capo XV - Carbonchio sintomatico

Articolo 120

Nei casi di carbonchio sintomatico, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo precedente.

Le pelli degli animali colpiti da carbonchio sintomatico possono utilizzarsi dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.

Capo XVI - Gastro-enterotossiemie

Articolo 121

Sono applicabili per le gastro-enterotossiemie delle varie specie animali le disposizioni previste per il carbonchio sintomatico.

Capo XVII - Salmonellosi

Articolo 122

Nei casi di salmonellosi degli animali il sindaco adotta, in tutto o in parte, i provvedimenti seguenti in

conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento:

- a) isolamento e sequestro degli animali infetti;
- b) accurate disinfezioni delle stalle e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti, distruzione dei feti e degli involucri fetali ed idoneo trattamento delle deiezioni;
- c) rigorose norme igieniche per l'alimentazione, il governo e la mungitura degli animali;
- d) divieto di monta degli animali infetti;

Pagina 62 di 63

e) divieto di consumo del latte prodotto dagli animali infetti se non previamente risanato secondo le istruzioni da impartirsi di volta in volta.

Pagina 63 di 63